

BOZZA 22 SETTEMBRE 2009

**LA CESSIONE DEL CREDITO ED I
RIMEDI PER I RITARDI NEI PAGAMENTI
DELLA PA**

ELEMENTI NORMATIVI
GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI

MANFREDI DE VITA

CONVEGNO IGI
LE NOVITÀ LEGISLATIVE DELL'ESTATE

ROMA 23 SETTEMBRE 2009

1. I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI: UNA DEFINIZIONE

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

- ✓ Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi.
- ✓ Queste prassi incidono sulla liquidità delle imprese e ne complicano la gestione finanziaria. I ritardi di pagamento pregiudicano la competitività e la redditività delle imprese, soprattutto delle PMI. I ritardi nei pagamenti hanno anche un effetto negativo sugli scambi commerciali intracomunitari.
- ✓ I ritardi di pagamento possono essere causa di fallimenti di aziende altrimenti redditizie ed hanno il potenziale di scatenare, nella peggiore delle ipotesi, una serie di fallimenti lungo la catena di fornitura. Questo rischio aumenta enormemente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa particolarmente difficile. Con il progredire dell'attuale crisi economica si percepiscono segnali dell'inizio di tale recessione, che rendono necessaria una decisa reazione politica.

2. I RITARDI DI PAGAMENTO DELLA PA E LA CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO

Decreto ministero economia 19 maggio 2009 recante disciplina delle modalita' di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando il modello «Allegato 2» al presente decreto, che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero puo' rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle

Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito puo' essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. I RITARDI DI PAGAMENTO DELLA PA ED GLI INTERVENTI CONTEMPLATI DALLA MANOVRA "ANTISCRISI"

Art. 9. legge 3 agosto 2009 n. 102, rubricato tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

- ✓ In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23 è prevista l'introduzione entro il 31 dicembre 2009 di una disciplina per garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e somministrazioni e sanare i debiti pregressi. Ciò tra l'altro:
- senza nuovi o maggiori oneri ed adottando le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
 - qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
 - in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di (entrata in vigore) del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. LE PRIME ESPERIENZE APPLICATIVE DELL'ART 1 DEL DECRETO MINISTERO ECONOMIA 19 MAGGIO 2009

- ✓ I limiti fisiologici dell' istituto: la cessione pro soluto è disciplinata da un contratto oneroso e per un importo minore rispetto al credito ceduto.
- ✓ La gravosità della procedura prevista per la cessione del credito e gli oneri di certificazione, compensazione e per la stipula con atto pubblico di cessione.
- ✓ Talune permanenti incertezze quanto all'effettivo ambito di applicazione. Per menzionarne le principali:
 - dal lato del debitore ceduto, l'operazione concerne le regione e gli enti locali. Potrebbero invece risulterne esclusi gli enti strumentali della regione, non riconducibili all'usuale concetto di ente locale;
 - i crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e, nel contempo, derivare da somministrazioni, forniture e appalti Si parla di appalti *tout court*, quindi, nell'ambito del decreto dovrebbero rientrare anche gli appalti pubblici di lavori Tuttavia, il successivo riferimento ai soli contratti di forniture e servizi lascia permanere dei dubbi circa l'applicabilità del decreto agli appalti pubblici di lavori, almeno alla stregua di una stretta interpretazione del dato letterale;
 - quest'ultima questione non è nuova essendosi posta tra l'altro in sede di trasposizione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (la legge 1 marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001, art. 26, e D.Lgs. n. 231/2002).

5. I RIMEDI OFFERTI DAL DIRITTO COMUNITARIO IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

- ✓ La direttiva 2000/35/CE era stata adottata per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e autorità pubbliche. Essa specifica, tra l'altro, che si possono applicare interessi legali qualora il pagamento non venga effettuato entro i termini contrattuali o legali.

- ✓ Tuttavia è ampiamente provato che, malgrado l'entrata in vigore della direttiva 2000/35/CE i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali continuano ad essere un problema generale nell'UE. Inoltre, in vari Stati membri, la lunghezza dei periodi di pagamento contrattuali è ingiustificata quando nelle transazioni sono coinvolte amministrazioni pubbliche. Entrambi i problemi costituiscono seri ostacoli ad un contesto imprenditoriale sano e al funzionamento del mercato unico, resi ancora più gravi dalla recessione economica. Inoltre parecchie disposizioni fondamentali della direttiva sono poco chiare o difficili da attuare.

- ✓ L'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti dai ritardi di pagamento non è stato raggiunto in modo sufficiente né dagli Stati membri, né dalla direttiva 2000/35/CE.

**6. (SEGUE): LA GIURISPRUDENZA FORMATASI IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
2000/35****Conclusioni dell' Avvocato Generale Verica Trstenjak, presentate il 24 aprile 2008
Causa C-265/07 Caffaro Srl contro Azienda Unità Sanitaria Locale RM**

28. La direttiva 2000/35 non armonizza tutte le norme relative ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, bensì disciplina soltanto determinate modalità per evitare tali ritardi, per esempio gli interessi in caso di ritardo di pagamento (art. 3), la riserva di proprietà (art. 4) e le procedure di recupero di crediti non contestati (art. 5) (16). La direttiva costituisce quindi un'armonizzazione minima (17) in materia di lotta contro i ritardi di pagamento, e pertanto in diverse sue disposizioni rinvia all'applicazione delle disposizioni nazionali.

29. Il motivo per cui la direttiva 2000/35 armonizza soltanto in parte i meccanismi per evitare i ritardi di pagamenti deriva dal fatto che la Comunità non è competente per le materie non armonizzate dalla direttiva. A tal riguardo, il dodicesimo 'considerando' dispone che tale direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere un migliore funzionamento del mercato interno e che essa è stata adottata nel rispetto del principio di sussidiarietà. È importante di conseguenza che nell'interpretazione della presente direttiva non vengano superati i limiti di competenza della Comunità.

30. La Corte ha già fissato, nella sua giurisprudenza i limiti di competenza della Comunità nelle materie disciplinate dalla direttiva 2000/35. Così, ad esempio, nella sentenza 26 ottobre 2006, causa C-302/05, Commissione/Italia con riferimento all'art. 4, n. 1, di detta direttiva, che disciplina la riserva di proprietà, essa ha stabilito che tale articolo prevede soltanto la facoltà per il venditore e per l'acquirente di concordare una clausola di riserva di proprietà prima della consegna

dei beni e la possibilità per il venditore di conservare la proprietà dei beni fino al pagamento integrale, mentre non disciplina la questione se la clausola di riserva di proprietà debba essere confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa.

31. Nella sentenza 10 marzo 2005, causa C-235/03, QDQ Media, la Corte ha deciso che, essendo priva dell'effetto orizzontale, la direttiva 2000/35 non può, di per sé, essere presa a fondamento dell'obbligo di prendere in considerazione le spese dovute all'intervento di un avvocato a favore del creditore in un procedimento giudiziario di recupero del credito, se tale obbligo non è previsto nella normativa nazionale. Diversamente, l'avvocato generale Maduro ausa C-306/06, Telecom/Deutsche Telekom sentenza 3 aprile 2008 ha sostenuto che, in riferimento all'art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva 2000/35, che disciplina il diritto del creditore agli interessi di mora, il problema della delimitazione della competenza non si pone, in quanto tale articolo non contiene alcun rinvio ai diritti nazionali degli Stati membri.

Sentenza della Corte 11 settembre 2008 causa C-265/07, Caffaro Srl contro Azienda Unità Sanitaria Locale RM

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l'art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.

Sentenza della Corte 11 dicembre 2008 causa C-380/06, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna

L'art.3, n.2, della direttiva 2000/35 consente poi agli Stati membri di prolungare il detto termine di 30 giorni, ma subordina tale possibilità ad una duplice condizione. In primo luogo, detta possibilità dev'essere limitata a talune categorie di contratti. In secondo luogo, per quanto riguarda la durata del termine derogatorio, quest'ultimo può essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni, se viene vietato alle parti di derogarvi contrattualmente, ovvero a condizione che sia applicabile un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.

**7. LE CAUSE DEL FENOMENO DEI RITARDI DELLA PA NEL PAGAMENTO NELLE
TRANSAZIONI COMMERCIALI: ELEMENTI STRUTTURALI**

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – RELAZIONE


- ✓ Struttura del mercato: il livello della concorrenza all'interno del mercato, il potere di mercato dei partecipanti e il corrispondente timore di nuocere alle relazioni commerciali con i clienti sono fattori importanti per stabilire se i creditori accettano o rifiutano i ritardi di pagamento e se i debitori cercano di far estendere i periodi di credito commerciale.
- ✓ Condizioni macroeconomiche mutevoli: la congiuntura sfavorevole farà probabilmente aumentare il numero dei ritardi di pagamento, dato che le imprese rinviando il pagamento delle loro fatture. Le conseguenze di tali ritardi, in tempi di crisi economica, sono ancora più gravi, dato che è più difficile ottenere finanziamenti alternativi.
- ✓ Accesso ai finanziamenti e vincoli di bilancio: la disponibilità di crediti, la politica monetaria, il flusso e la natura delle informazioni sui crediti, la posizione dell'impresa per quanto concerne la liquidità e la disponibilità di risorse finanziarie da parte delle banche possono anche influire sui ritardi di pagamento, specialmente per le imprese per le quali il credito bancario sostituisce il finanziamento da parte del fornitore. Molte imprese debentrici considerano i ritardi di pagamento un sistema efficace e conveniente.

- ✓ Le prassi di gestione finanziaria dei debitori (incluse le amministrazioni pubbliche) e le prassi di gestione creditizia dei creditori, nonché la qualità dei loro prodotti e servizi ed il servizio assistenza sono fattori importanti nel tentativo di evitare i ritardi di pagamento.

- ✓ Assenza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti: molte imprese non applicano interessi anche se hanno il diritto di farlo, facendo così diminuire la motivazione dei debitori a pagare con puntualità. Per taluni creditori i costi dei ricorsi contro i ritardi di pagamento non sono giustificati dai vantaggi finanziari. In molti casi le spese per il lavoro amministrativo supplementare non possono essere recuperate.

Tavola 1

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315.



8. (SEGUE): ELEMENTI COMPORTAMENTALI**Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - RELAZIONE**

- ✓ Le cifre disponibili indicano che la maggior parte delle imprese percepisce la vendita di beni e di servizi ad imprese e amministrazioni in altri Stati membri come più rischiosa in termini di ritardi di pagamento.
- ✓ Per molti debitori il rischio di perdere la reputazione a causa dei ritardi di pagamento è molto inferiore quando il creditore è stabilito in un altro Stato membro, dato che il danno relativo alla reputazione diminuisce con la distanza.
- ✓ Inoltre negli scambi oltre frontiera aumentano i costi dell'offerta di credito commerciale dato che la lingua, la legislazione e l'accesso ai dati sulla solvibilità tendono ad essere diversi, facendo quindi aumentare i costi di monitoraggio, a fronte di minori possibilità di far valere il diritto al pagamento.
- ✓ Di conseguenza negli scambi transfrontalieri si fa spesso uso dell'assicurazione del credito commerciale e di altri strumenti di contenimento dei rischi commerciali. Tali strumenti riducono l'incertezza delle entrate ma possono assorbire una quota notevole del margine di profitto, in particolare per le piccole imprese.

Tavola 2

Fonte: *Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315.*

Table 3.4: Which measures do you take to protect your company from bad debt?			
Credit insurance (commercial)	30%	Cash on delivery	3%
Advance payment	17%	Guarantees	4%
Active collection procedures (internal)	13%	Retention of title	2%
External collection services	11%	Factoring	1%
Letter of Credit (ILC)	6%	Attorney, Bailiff, lawyer	2%
Credit check	4%	Bill of exchange	1%

9. IL PROCESSO DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35: L'INCIDENZA DEI RITARDI DI PAGAMENTO SUGLI APPALTI PUBBLICI NELL'UE

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - RELAZIONE

- ✓ Il piano europeo di ripresa economica [COM(2008) 800] ha sottolineato che un accesso sufficiente e abbordabile al finanziamento è una condizione preliminare per gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel contesto del rallentamento economico e ha chiesto all'UE e agli Stati membri di garantire che le amministrazioni pubbliche paghino le fatture relative a forniture e a servizi entro un mese.
- ✓ I ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche compromettono la credibilità delle politiche e contraddicono gli obiettivi politici dichiarati relativi alla fornitura di condizioni operative stabili e prevedibili per le imprese e alla promozione della crescita e dell'occupazione.
- ✓ Data l'importanza degli appalti pubblici nell'UE (oltre 1 943 miliardi di euro l'anno), i ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche hanno un forte impatto negativo sulle imprese.

Tavola 3

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315.

Table 3.13: Option 3a/2: Public procurement by Member States (billion €)					
<i>Member State</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
Belgium	40.58	42.54	45.42	49.27	46.78
Czech Rep.	n/a	n/a	22.65	20.46	30.23
Denmark	33.29	34.50	32.33	29.61	31.99
Germany	366.04	371.46	348.86	364.16	375.47
Estonia	n/a	n/a	1.26	2.11	2.30
Ireland	16.73	16.97	17.90	20.79	22.45
Greece	21.12	22.18	19.31	18.78	19.64
Spain	93.56	100.54	116.17	126.88	142.88
France	235.76	247.89	282.19	303.80	319.64
Italy	147.79	162.75	209.65	204.12	212.66
Cyprus	n/a	n/a	1.54	1.53	1.73
Latvia	n/a	n/a	1.98	2.15	2.63
Lithuania	n/a	n/a	2.34	2.70	3.91
Luxembourg	3.57	3.73	4.62	4.16	4.59
Hungary	n/a	n/a	16.11	16.33	19.41
Malta	n/a	n/a	0.61	0.77	0.77
Netherlands	98.94	104.41	116.12	123.60	136.06
Austria	35.16	36.06	39.44	45.13	44.02
Poland	n/a	n/a	32.24	38.97	50.17
Portugal	16.86	17.65	22.70	23.23	23.99
Slovenia	n/a	n/a	4.77	4.08	6.01
Slovakia	n/a	n/a	7.75	8.76	11.40
Finland	22.55	23.99	25.52	25.62	27.14
Sweden	50.19	51.60	50.60	52.86	56.65
UK	282.52	281.20	309.14	313.13	351.38
Total	1,464.65	1,517.46	1,731.23	1,802.97	1,943.92

Source: RPA Study.

Note:

The above figures are derived from national accounts. Since 2004, the value of contribution of the Utilities to these totals is extrapolated either from data in the harmonised Input/Output tables available from Eurostat, or from the latest available company annual reports. This change has been explained in more detail elsewhere. For this reason data from 2004 and after is not strictly comparable with 2003 or earlier data. It should also be noted that National Accounts figures for 2005 and earlier years may have been revised since this indicator was last issued.

**10. (SEGUE): LE DIMENSIONI DEL FENOMENO DEI RITARDI DELLA PA ED IL SUO
IMPATTO SUI VOLUMI DI SCAMBI INTRACOMUNITARI**

**Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione
europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - RELAZIONE**

- ✓ Le diverse consuetudini di pagamento all'interno dell'UE possono costituire un impedimento alla partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, il che non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.

- ✓ Di conseguenza la presente proposta intende migliorare il flusso di cassa delle imprese europee, elemento particolarmente importante in un periodo di recessione economica. La proposta intende anche agevolare il corretto funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli alle transazioni commerciali transfrontaliere.

- ✓ Per raggiungere tale obiettivo la proposta fornisce ai creditori strumenti che consentono loro di esercitare pienamente ed efficacemente i loro diritti quando vengono pagati in ritardo e mette le autorità pubbliche di fronte a misure che le dissuadono dal pagare in ritardo.

Tavola 4

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315.

Table 3.5: Payment delays in Member States			
	Average payment delay in days B2B (2008)	Average payment delay in days Public authorities (2008)	Average payment delay in days B2B + Public authorities (2007)
Belgium	13.0	26.0	15.3
Bulgaria	--	--	--
Czech Republic	19.0	10.0	25.0
Denmark	6.1	8.3	7.2
Germany	16.0	15.0	15.5
Estonia	14.8	4.5	8.5
Ireland	18.4	14.3	14.3
Greece	26.0	62.0	27.4
Spain	16.0	41.0	15.2
France	16.0	14.0	14.3
Italy	20.0	40.0	23.9
Cyprus	28.6	17.0	32.4
Latvia	20.0	11.2	11.9
Lithuania	15.9	9.8	14.9
Luxembourg	--	--	--
Hungary	19.0	25.0	16.3
Malta	--	--	--
Netherlands	13.9	18.8	13.2
Austria	8.0	20.0	16.0
Poland	17.1	20.2	17.1
Portugal	33.0	80.4	39.9
Romania	--	--	--
Slovenia	--	--	--
Slovakia	8.0	7.0	20.1
Finland	6.0	4.0	6.0
Sweden	7.0	7.0	6.9
United Kingdom	17.8	18.0	17.6

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - RELAZIONE

- ✓ Fra altri motivi, il rischio di ritardi di pagamento scoraggia le imprese dal vendere prodotti e servizi in altri Stati membri dato che fa aumentare l'incertezza e i costi operativi. In tal caso i costi delle transazioni aumentano a causa dell'asimmetria delle informazioni e dell'incertezza in merito alla posizione sul mercato e alla solvibilità di clienti che non hanno sede nel mercato nazionale.

- ✓ Nell'UE la maggior parte dei beni e dei servizi sono forniti da imprese ad altre imprese e ad autorità pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare. Il periodo di tempo viene concordato tra le parti o precisato sulla fattura del fornitore o stabilito per legge. Al più tardi alla fine di tale periodo il fornitore si aspetta di essere pagato per i beni forniti o i servizi prestati. I pagamenti effettuati dopo tale periodo costituiscono ritardi di pagamento.

Tavola 5

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315.

Table 3.3: Payment duration in Member States				
	Average payment term in days		Average payment duration in days	
	B2B	Public authorities	B2B	Public authorities
	(2008)	(2008)	(2008)	(2008)
Belgium	37.0	49.0	50.0	75.0
Bulgaria	--	--	--	--
Czech Republic	30.0	23.0	49.0	33.0
Denmark	29.4	27.5	35.5	35.8
Germany	30.0	25.0	36.0	40.0
Estonia	20.7	15.3	35.5	19.8
Ireland	39.1	36.4	57.5	50.7
Greece	84.0	95.0	110.0	157.0
Spain	73.0	103.0	89.0	144.0
France	49.0	57.0	65.0	71.0
Italy	68.0	95.0	88.0	135.0
Cyprus	67.2	55.4	95.8	72.4
Latvia	21.5	20.1	41.5	31.3
Lithuania	30.3	30.0	46.2	39.8
Luxembourg	--	--	--	--
Hungary	26.0	30.0	45.0	55.0
Malta	--	--	--	--
Netherlands	26.1	27.2	40.0	46.0
Austria	27.0	27.0	35.0	47.0
Poland	29.7	27.7	46.8	47.9
Portugal	47.1	57.4	80.1	137.8
Romania	--	--	--	--
Slovenia	--	--	--	--
Slovakia	31.0	28.0	39.0	35.0
Finland	21.0	20.0	27.0	24.0
Sweden	27.0	28.0	34.0	35.0
United Kingdom	33.2	30.0	51.0	48.0

11. L'ESIGENZA DI UNA REVISIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E LA SPECIALE RESPONSABILITÀ DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - RELAZIONE

- ✓ I ritardi di pagamento continuano ad essere un problema generale nell'UE e le amministrazioni pubbliche di taluni Stati membri hanno un atteggiamento particolarmente riprovevole per quanto concerne il pagamento delle loro fatture. Questa prassi influisce negativamente sul funzionamento del mercato interno e rischia di minacciare seriamente la sopravvivenza delle aziende in un periodo di crisi economica.
- ✓ Per le amministrazioni pubbliche i ritardi di pagamento ai creditori sono un modo semplice, ma ingiustificato, di superare le limitazioni di bilancio rinviando i pagamenti all'esercizio successivo.
- ✓ Quando uno Stato membro non impedisce che la libera circolazione dei beni o dei servizi provenienti da altri Stati membri venga ostacolata da ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni nazionali o delle imprese il danno arrecato agli scambi intracomunitari è grande quanto quello costituito da un atto che limita gli scambi. Inoltre le diverse consuetudini di pagamento delle amministrazioni pubbliche all'interno dell'UE possono costituire un impedimento alla partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, il che non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.

Tavola 6

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315

Table 3.8: Value of turnover against which interest is claimed (€m)				
MS	Turnover paid late		Value of turnover paid late against which interest is claimed	
	SME	Large	SME	Large
BE	22,755	20,616	3,072	3,760
CZ	10,933	9,906	1,476	1,807
DK	5,816	5,269	785	961
DE	151,548	137,306	20,459	25,043
EE	1,069	969	144	177
IE	13,689	12,403	1,848	2,262
EL	16,651	15,087	2,248	2,752
ES	72,422	65,617	9,777	11,968
FR	117,879	106,801	15,914	19,479
IT	123,898	112,255	16,726	20,474
CY	1,446	1,310	195	239
LV	1,445	1,309	195	239
LT	1,493	1,353	202	247
HU	9,973	9,035	1,346	1,648
NL	34,872	31,595	4,708	5,762
AT	8,899	8,062	1,201	1,470
PL	21,162	19,173	2,857	3,497
PT	24,313	22,028	3,282	4,018
SK	1,445	1,309	195	239
FI	4,392	3,979	593	726
SE	9,404	8,521	1,270	1,554
UK	143,012	129,572	19,307	23,632
Total	798,514	723,474	107,799	131,952

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - RELAZIONE

- ✓ La presente proposta intende sostituire ed abrogare la direttiva 2000/35/CE. Salvaguardando gli elementi principali della direttiva, è essenziale introdurre strumenti aggiuntivi per ridurre il numero dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, abbreviare i periodi di pagamento per le amministrazioni pubbliche e rafforzare in modo sostanziale gli incentivi per le amministrazioni pubbliche a pagare nel rispetto dei termini attraverso una rifusione della direttiva, che incorpori in un testo unico sia le modifiche sostanziali della direttiva, sia le disposizioni che restano immutate.

- ✓ La presente rifusione della direttiva 2000/35/CE intende migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di ricorso contro i ritardi di pagamento introducendo il diritto di recupero delle spese amministrative ed il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa dei ritardi di pagamento.

- ✓ Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, la proposta intende accorciare i termini di pagamento alle imprese armonizzandoli e rafforzando le misure dissuasive con un risarcimento forfettario a partire dal primo giorno di ritardo e pari al 5% dell'importo fatturato, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero.

Tavola 6

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315

Table 3.14: Option 3a/2: Payment duration (public authorities to businesses)							
Member State	Average payment term in days	Average payment duration in days	Payment duration: number of days exceeding 30 days	Member State	Average payment term in days	Average payment duration in days	Payment duration: number of days exceeding 30 days
Belgium	49.0	75.0	45.0	Lithuania	30.0	39.8	9.8
Bulgaria	--	--	--	Luxembourg	--	--	--
Czech Rep.	23.0	33.0	3.0	Hungary	30.0	55.0	25.0
Denmark	27.5	35.8	5.8	Malta	--	--	--
Germany	25.0	40.0	10.0	Netherlands	27.2	46.0	16.0
Estonia	15.3	19.8	-10.2	Austria	27.0	47.0	17.0
Ireland	36.4	50.7	20.7	Poland	27.7	47.9	17.9
Greece	95.0	157.0	127.0	Portugal	57.4	137.8	107.8
Spain	103.0	144.0	114.0	Romania	--	--	--
France	57.0	71.0	41.0	Slovenia	--	--	--
Italy	95.0	135.0	105.0	Slovakia	28.0	35.0	5.0
Cyprus	55.4	72.4	42.4	Finland	20.0	24.0	-6
Latvia	20.1	31.3	1.3	Sweden	28.0	35.0	5
				U.K.	30.0	48.0	18.0

Source: Tables 3.3 and 3.5

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - RELAZIONE

- ✓ Molte autorità pubbliche non devono affrontare i problemi di finanziamento che colpiscono le imprese e quindi sono in grado di evitare i ritardi di pagamento. Tali ritardi vanno quindi sanzionati più severamente.

- ✓ L'articolo 5 della proposta affronta i ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche che saranno tenute, di norma, a pagare le fatture relative a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi entro 30 giorni.

- ✓ Allo scadere di tale periodo il creditore ha diritto ad un risarcimento pari al 5% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero.

- ✓ L'impatto sul bilancio per le amministrazioni nazionali sarà proporzionale alla loro capacità di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva. Inoltre l'atteso miglioramento del comportamento delle amministrazioni pubbliche relativo ai pagamenti contribuirà a ridurre il numero di fallimenti delle imprese, riducendo così il costo sociale di tale fenomeno.

Tavola 7

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009)

Table 3.15: Option 3a/2: Impact of maximum period of 30 days for payments by public authorities to businesses (procurement expenditure)						
Scenario on the basis of average number of days of earlier payment						
	Average number of days of earlier payment	Annual effective interest rate	Budgetary cost in billion euro for public authorities (1)	Additional liquidity to companies in billion euro (1)	Budgetary cost in billion euro for public authorities (2)	Additional liquidity to companies in billion euro (2)
Belgium	45	4	0.231	5.8	0.24	6.03
Bulgaria	--	8	--	--	--	--
Czech Rep.	3	4.3	0.011	0.2	0.02	0.40
Denmark	5.8	3.7	0.019	0.5	0.02	0.50
Germany	10	3.2	0.329	10.3	0.37	11.51
Estonia	0	(7.2)	0.0	0.0	0.00	0.00
Ireland	20.7	4.4	0.056	1.3	0.08	1.82
Greece	127	5.2	0.355	6.8	0.36	7.01
Spain	114	4	1.785	44.6	2.47	61.85
France	41	3.6	1.293	35.9	1.57	43.54
Italy	105	4.5	2.753	61.2	2.81	62.50
Cyprus	42.4	4.5	0.009	0.2	0.01	0.24
Latvia	1.3	(10.3)	0.001	0.0	0.00	0.01
Lithuania	9.8	(9)	0.009	0.1	0.02	0.25
Luxembourg	--	4	--	--	--	--
Hungary	25	7.9	0.105	1.3	0.14	1.78
Malta	--	4.5	--	--	--	--
Netherlands	16	3.8	0.227	6.0	0.29	7.64
Austria	17	4	0.082	2.1	0.10	2.43
Poland	17.9	5.7	0.140	2.5	0.29	5.14
Portugal	107.8	4.1	0.290	7.1	0.32	7.71
Romania	--	(14)	--	--	--	--
Slovenia	--	4.5	--	--	--	--
Slovakia	5	4.7	0.007	0.2	0.01	0.29
Finland	0	3.9	0.0	0.0	0.00	0.00
Sweden	5	2.8	0.022	0.8	0.03	0.92
U.K.	18	3.6	0.624	17.3	0.76	21.13
Total			8.3	204.1	9.9	242.7

Source: European Commission ECFIN. Annual effective interest rate is long term interest and short term (proxied) for Member States between brackets. Average number of days of earlier payment based on the average payment duration set out in Table 3.14.

(1) Procurement figures for 2006 – See Table 3.13.

(2) Procurement figures for 2009, assuming similar annual growth in the period 2006-2009 as in 2004-2006.

Tavola 8

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315

Table 3.16: Option 3a/2: Impact of maximum period of 30 days for payments by public authorities to businesses (procurement expenditure)						
Scenario on the basis of the reduction of the average payment term						
	Reduction of average payment term	Annual effective interest rate	Budgetary cost in billion euro for public authorities (1)	Additional liquidity to companies in billion euro (1)	Budgetary cost in billion euro for public authorities (2)	Additional liquidity to companies in billion euro (2)
Belgium	19	4	0.097	2.4	0.10	2.55
Bulgaria	--	8	--	--	--	--
Czech Rep.	0	4.3	0	0	0	0
Denmark	0	3.7	0	0	0	0
Germany	0	3.2	0	0	0	0
Estonia	0	(7.2)	0	0	0	0
Ireland	6.4	4.4	0.017	0.4	0.02	0.56
Greece	65	5.2	0.182	3.5	0.19	3.59
Spain	73	4	1.143	28.6	1.58	39.61
France	27	3.6	0.851	23.6	1.03	28.67
Italy	65	4.5	1.704	37.9	1.74	38.69
Cyprus	25.4	4.5	0.005	0.1	0.01	0.14
Latvia	0	(10.3)	0	0	0	0
Lithuania	0	(9)	0	0	0	0
Luxembourg	--	4	--	--	--	--
Hungary	0	7.9	0	0	0	0
Malta	--	4.5	--	--	--	--
Netherlands	0	3.8	0	0	0	0
Austria	0	4	0	0	0	0
Poland	0	5.7	0	0	0	0
Portugal	27.4	4.1	0.074	1.8	0.08	1.96
Romania	--	(14)	--	--	--	--
Slovenia	--	4.5	--	--	--	--
Slovakia	0	4.7	0	0	0	0
Finland	0	3.9	0	0	0	0
Sweden	0	2.8	0	0	0	0
U.K.	0	3.6	0	0	0	0
Total			4.1	98.3	4.8	115.8
Source: European Commission ECFIN. Annual effective interest rate is long term interest and short term (proxied) for Member States between brackets. Reduction of average payment term based on the average payment term set out in Table 3.14.						
(1) Procurement figures for 2006 – See Table 3.13.						
(2) Procurement figures for 2009, assuming similar annual growth in the period 2006-2009 as in 2004-2006.						

Tavola 9

Fonte: Commission Staff Working Document Accompanying Document to the Proposal for a Directive on combating Late Payment in Commercial Transactions Brussels, 8.4.2009 SEC(2009) 315

Table 3.17: Option 3a/2: Impact of maximum period of 30 days for payments by public authorities to businesses (procurement expenditure for 2009) – Average scenario						
	Scenario Table 3.15		Scenario Table 3.16		Average scenario	
	Budgetary cost in billion euro for public authorities	Additional liquidity to companies in billion euro	Budgetary cost in billion euro for public authorities	Additional liquidity to companies in billion euro	Budgetary cost in billion euro for public authorities	Additional liquidity to companies in billion euro
Belgium	0.24	6.03	0.10	2.55	0.17	4.29
Bulgaria	--	--	--	--	--	--
Czech Rep.	0.02	0.40	0.00	0.00	0.01	0.20
Denmark	0.02	0.50	0.00	0.00	0.01	0.25
Germany	0.37	11.51	0.00	0.00	0.18	5.84
Estonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ireland	0.08	1.82	0.02	0.56	0.05	1.19
Greece	0.36	7.01	0.19	3.59	0.27	5.30
Spain	2.47	61.85	1.58	39.61	2.03	50.73
France	1.57	43.54	1.03	28.67	1.30	36.10
Italy	2.81	62.50	1.74	38.69	2.22	50.59
Cyprus	0.01	0.24	0.01	0.14	0.01	0.19
Latvia	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Lithuania	0.02	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Luxembourg	--	--	--	--	--	--
Hungary	0.14	1.78	0.00	0.00	0.07	0.89
Malta	--	--	--	--	--	--
Netherlands	0.29	7.64	0.00	0.00	0.14	3.82
Austria	0.10	2.43	0.00	0.00	0.05	1.21
Poland	0.29	5.14	0.00	0.00	0.14	2.57
Portugal	0.32	7.71	0.08	1.96	0.20	4.83
Romania	--	--	--	--	--	--
Slovenia	--	--	--	--	--	--
Slovakia	0.01	0.29	0.00	0.00	0.01	0.14
Finland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sweden	0.03	0.92	0.00	0.00	0.01	0.46
U.K.	0.76	21.13	0.00	0.00	0.38	10.56
Total	9.9	242.7	4.8	115.8	7.25	179.11

Source: Tables 3.15 and 3.16, based on estimated procurement figures for 2009, assuming similar annual growth in the period 2006-2009 as in 2004-2006.

**12. LA NUOVA DISCIPLINA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE PER I RITARDI DI
PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ****Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione
europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – TESTO DELLA
PROPOSTA**

(17) I ritardi di pagamento sono particolarmente riprovevoli se si verificano malgrado la solvibilità del debitore. Le indagini dimostrano che, spesso, le amministrazioni pubbliche pagano le fatture molto dopo la scadenza del periodo di pagamento applicabile. Per quanto concerne i finanziamenti, le pubbliche amministrazioni si trovano in una situazione più favorevole rispetto a quella delle imprese private, dato che possono contare su fonti di reddito più sicure, prevedibili e continue. Inoltre, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese private da relazioni commerciali stabili. Di conseguenza le pubbliche amministrazioni possono essere meno incentivate ad effettuare i loro pagamenti nel rispetto delle scadenze. Le pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a quelle offerte alle imprese private. Per questo motivo i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni non solo generano costi inutili per le imprese private, ma sono in generale causa di inefficienza. Di conseguenza, per i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni è opportuno prevedere risarcimenti dissuasivi con importi più elevati.

Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 126 definitivo 2009/0054 (COD) Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – TESTO DELLA PROPOSTA

Articolo 5

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro pagamento a pubbliche amministrazioni, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali senza che sia necessario un sollecito se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora vengano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano quanto segue:

- a) gli interessi di mora cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
- b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:

- i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
- ii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
- iii) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di

pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni da quella data.

3. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii) non eccede 30 giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara e nel contratto.

4. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non eccede quello di cui al paragrafo 2, lettera b), salvo accordi specifici tra il debitore ed il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.

5. Gli Stati membri assicurano che, quando gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfettario pari al 5% dell'importo dovuto. Tale risarcimento si aggiunge agli interessi di mora.

6. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro pagamento ad autorità pubbliche:

- a) per il primo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

**13. PRIME VALUTAZIONI ESPRESSE IN SEDE PARLAMENTARE CIRCA IL PROCESSO
DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA****Senato della Repubblica XIV Commissione - sede referente - resoconto di martedì
16 giugno 2009 - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

- ✓ La direttiva si propone di risolvere un problema che affligge il sistema delle imprese e che assume dimensioni particolarmente gravi nel caso dell'Italia. Si tratta, appunto, dei ritardi che si registrano nel pagamento delle forniture di beni e servizi, specie da parte delle pubbliche amministrazioni. I ritardi provocano enormi difficoltà per le imprese creditrici che vengono private della liquidità necessaria per proseguire le loro attività e realizzare nuovi investimenti, pregiudicandone le prospettive di crescita e, in alcuni casi, anche la stessa possibilità di sopravvivenza. I ritardi impongono, infatti, alle imprese di indebitarsi con il sistema creditizio per acquisire le risorse di cui hanno bisogno, in tal modo peggiorandone le condizioni di precarietà finanziaria.

[...]

- ✓ Per quanto concerne più specificamente i ritardi addebitabili alle pubbliche amministrazioni che, a giudizio della Commissione, devono essere sanzionati più severamente rispetto a quelli attribuibili alla responsabilità di soggetti privati, la proposta di direttiva stabilisce il diritto del creditore di vedersi corrisposti gli interessi di mora. Il diritto sorge decorsi 30 giorni dal recepimento da parte del creditore della fattura o dalla prestazione dei servizi e dalla consegna delle merci. In tal modo, in pratica, viene fissato in 30 giorni il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture. La misura degli interessi è fissata forfaitariamente nel 5 per cento dell'importo dovuto, a prescindere dalla durata del ritardo. Si introduce poi una presunzione assoluta per quanto concerne le clausole gravemente inique, in base alla quale sono comunque da considerarsi tali quelle che escludono applicazioni di interessi di mora. La proposta di direttiva appare

pienamente condivisibile e, a suo giudizio, adeguatamente motivata sia sotto il profilo della sussidiarietà sia per quanto concerne la proporzionalità. Essa risponde a un'esigenza reale a fronte di un problema che ha assunto dimensioni decisamente allarmanti nell'attuale fase congiunturale contrassegnata dalla grave crisi economica e dalla forte contrazione della domanda e, conseguentemente, dagli ordinativi.

- ✓ Va tuttavia attentamente valutato il potenziale impatto della direttiva sul sistema italiano, dove i ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sono una prassi generalizzata e consolidata. Il Governo sta già valutando i possibili rimedi, anche sulla base delle diffuse e insistenti sollecitazioni delle organizzazioni rappresentative del mondo delle imprese. Occorre quindi acquisire immediatamente le valutazioni del Governo sui contenuti della direttiva anche per quanto concerne la sua sostenibilità finanziaria, con specifico riferimento alle attività delle pubbliche amministrazioni valutando se non possano prospettarsi soluzioni alternative e originali che consentano comunque di assicurare alle imprese creditrici la rapida corresponsione di quanto spettante.